

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o "modificati" per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto 6.a l'espressione veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

b. Altri veicoli terrestri e loro componenti come segue:

1. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada che sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985 o norma nazionale comparabile) o superiore;
2. Componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto 6.b.1; e
 - b. atti a fornire protezione balistica fino a livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985 o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: vedere anche il punto 13.a..

Nota 1 Il punto 6.a. comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto 6.a. implica una variante di natura strutturale, elettrica, o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:


- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato per essere a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali, (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
- c. rinforzi o supporti speciali per l'installazione di armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 La presente Categoria non si applica alle automobili civili o i furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

Categoria 7

Agenti chimici o biologici tossici, “agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali come segue:

- a. agenti biologici o materiali radioattivi “adattati per essere utilizzati in guerra” per produrre danni agli esseri umani o agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica comprendenti:
 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil), alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonofluorurati, quali:
 - Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
 - Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil), N, N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali il Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil), S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil), aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioliati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
 - VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotioliato (CAS 50782-69-9);
 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
 6. 1, 4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
 8. bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-90-1);
 9. bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-89-8);
 - b. lewisiti, quali:
 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
 - c. ipriti all'azoto, quali:
 1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
 3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
 - benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
 4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
 - a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
 - b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

- c. precursori binari e precursori chiave per la Guerra Chimica come segue:
1. Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosforil difluoruri, *quali*:
*DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
 2. O-Alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil), aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali il *QL: O-Etil-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
 3. Clorosarin: O-Isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
 4. Clorosoman: O-Pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. "agenti antismossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α -Bromobenzeneacetoneitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω -cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto 7.d. non si applica agli "agenti antismossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto 7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione di almeno uno dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d.; o
 2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto 7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per la difesa contro i materiali di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;
 2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto 7.a o 7.b. e loro componenti appositamente progettati;
 3. miscele chimiche appositamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati di materiali di cui al punto 7.a. o 7.b.;
- Nota Il punto 7.f.1. comprende:
- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
 - b. gli indumenti protettivi.
- N.B. per le maschere antigas civili, equipaggiamenti di decontaminazione e protezione. Vedere anche il punto 1A004 dell'Elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- g. Equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto 7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni

- N.B. vedere anche il punto 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- h. “biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto 7.b., e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. “biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. “biocatalizzatori” appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto 7.b., risultanti da una specifica selezione di laboratorio o da manipolazione genetica di sistemi biologici;
 2. sistemi biologici contenenti informazioni genetiche specifiche per la produzione di “biocatalizzatori” di cui al punto 7.i.1, come segue:
 - a. “vettori di espressione”;
 - b. virus;
 - c. colture di cellule.

Nota 1 I punti 7.b. e 7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);
- e. difosgene (cloro formiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato da 2004;
- g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo metil etil chetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
- o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
- p. cloropicrina (CAS 76-06-2).

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti 7.h. e 7.i.2. sono esclusivi (per la guerra chimica) e non si applicano a cellule o sistemi biologici destinati ad usi civili, quali quello agricolo, farmaceutico, sanitario, veterinario, ambientale, di trattamento dei rifiuti o dell'industria alimentare.



Categoria 8

"Materiali energetici" e relative sostanze, come segue:

N.B.1: Vedere anche la Categoria 1C011 dell'Elenco dell'UE dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

N.B.2 Per le cariche ed i dispositivi vedere il punto 4 la Categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Per questa Categoria, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della presente Categoria.
2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della Categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (p.es. il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
 - a. "esplosivi", come segue, e relative miscele:
 1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
 2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
 3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11707-74-1);
 4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (v. anche voci 8.g.3. e g.4. per i relativi "precursori");
 5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
 6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
 7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
 9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO)(CAS 194486-77-6);
 10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
 11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
 12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (diamminoazossifurazano);
 - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
 13. HMX e derivati (v. anche 8.g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotetano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobicciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
 14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
 15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, come segue:
- BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
 - DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
- RDX (ciclotrimilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
 - Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (v. anche 8.g.7. per i relativi "precursori");
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
- NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (v. anche punto 8.g.6. per i relativi "precursori");
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (vedere anche punto 8.g.2. per i relativi "precursori");
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
- DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
 - NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
- 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
 - ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
 - DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
 - DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
 - Non in uso dal 2010;
 - NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
 - TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto 8.a., e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- una velocità di detonazione superiore a 8700 m/s a densità massima, o
 - una pressione di detonazione superiore a 34GPa (340 Kbar);
34. esplosivi organici non elencati altrove nel punto 8.a.e aventi tutte le caratteristiche seguenti:



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

- a. essere in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar); e
 - b. rimanere stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250° C);
- b. "propellenti", come segue:
1. qualsiasi "propellente" solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
 2. qualsiasi "propellente" solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
 3. "propellenti" dotati di forza costante maggiore di 1200 Kjoule/kg;
 4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
 5. "propellenti" basati su elastomeri "modificati" su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40 °C);
 6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui al punto 8.a;
 7. "propellenti" non contemplati altrove nel presente elenco appositamente progettato per uso militare;
- c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
 2. alano (idruro di alluminio) (CAS 7784-21-6);
 3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;
 4. idrazina e derivati, come segue (v. anche punti 8.d.8. e d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%;
 - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
 5. combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, prodotti da materiali costituiti dal 99% o più di almeno uno dei seguenti:
 - a. metalli, come segue, e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. miscele che contengono almeno uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [ad esempio Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;
 7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

- 8 polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle pari o inferiori a 60 μm , prodotte con materiali con un contenuto di alluminio del 99% o più;
9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a $n = 0,65-1,68$;

Nota 1: I combustibili per aeromobili di cui al punto 8.c.1. sono prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 2: L'8.c.4.a. non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

Nota 3: L'8.c.5 si applica agli esplosivi e combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o meno in alluminio, magnesio, zirconio, o berillio.

Nota 4: Il 8.c.5.b.2. non si applica al boro e il carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%).

Nota 5 L'8.c.5.b si applica solo ai combustibili metallici in forma di particelle quando miscelati con altre sostanze al fine di formare una miscela formulata per scopi militari come ad esempio propellenti ad impasto semiliquido, propellenti solidi o miscele pirotecniche.

d. ossidanti, come segue, e relative miscele:

1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e da almeno uno degli elementi seguenti:
 - a. altri alogeni;
 - b. ossigeno; o
 - c. azoto;

Nota 1: L'8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).


Nota 2: L'8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico rosso fumante inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota: L'8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante rosso non inibito.

e. leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (vedere anche il punto 8.g.1. per i relativi "precursori");
2. BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (vedere anche il punto 8.g.1. per i relativi "precursori");
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (vedere anche il punto 8.g.8. per i relativi "precursori");



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

6. monomeri energetici, plasticizzanti o polimeri appositamente formulati per uso militare e contenenti almeno uno dei seguenti:
 - a. gruppi nitrici;
 - b. nitruri
 - c. nitrati;
 - d. nitrazo; o
 - e. difluoroammino;
 7. FAMA0 (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
 8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
 10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
 11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
 12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g, e viscosità a 30°C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
 13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina), con peso molecolare inferiore a 10.000, come segue:
 - a. poli(epicloroidrindiolo);
 - b. poli(epicloroidrintriolo);
 14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
 15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);
 16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);
 17. polinitroortocarbonati;
 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
- f. "additivi", come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
 2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
 3. BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);
 4. derivati del ferrocene, come segue:
 - a. butacene (CAS 125856-62-4);
 - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
 - c. acidi carbossilici del ferro cene che includono:
 - acido carbossilico di ferro cene (CAS 1271-42-7),
 - acido 1,1' dicarbossilico di ferro cene (CAS 1293-87-4);
 - d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
 - e. altri polimeri derivati dal ferrocene;
 5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
 6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
 7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
 8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
 9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
 11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilamminico) e altri derivati del MAPO;
 12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilamminico) (CAS 85068-72-0);
 13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
 14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
 15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:

- a. neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. policianodifluoramminoetilenoossido;
 17. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello aziridinico;
 18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
 19. ossido ferrico soprafino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a $250 \text{ m}^2/\text{g}$ e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a $3,0 \text{ nm}$;
 20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
 21. TEPANOL (tetraetilenepentamminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
 22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
- g. "precursori" come segue:


N.B.: nel 8.g. i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (vedere anche punto 8.e.1. e 8.e.2.);
2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (vedere anche punto 8.a.28.);
3. HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitanio) (CAS 124782-15-6) (vedere anche punto 8.a.4.);
4. TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitanio) (vedere. anche punto 8.a.4.) (CAS 182763-60-6);
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (vedere anche punto 8.a.13.);
6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (vedere anche punto 8.a.27.);
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (vedere. anche punto 8.a.23.);
8. 1,2,4-triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (vedere anche punto 8. e. 5.);

Nota 5: Non in uso dal 2009;

Nota 6: La Categoria 8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con "materiali energetici" elencati al punto 8.a. o con polveri di metallo di cui al punto 8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammia (CAS 10405-27-3);
- e. nitro amido (CAS 9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili piroforici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufato basico di piombo (CAS 12403-82-6), ed esplosivi primari o composizioni di innescio contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietilenglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7), metiletildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (Vedere anche voce IC011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 9

Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

- a. navi e componenti come segue:
1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, indipendentemente dal loro stato di riparazione o dalla loro condizione operativa e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
 2. navi di superficie diverse da quelle di cui al punto 9.a.1., aventi almeno uno dei seguenti elementi, fissi o integrati nella nave:
 - a. armi automatiche di calibro pari o superiore a 12,7 mm di cui alla Categoria 1, o armi di cui alle Categorie 2, 4, 12 o 19, o supporti o rinforzi per tali armi;

Nota Tecnica


Il termine 'supporti', si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

- b. sistemi per la direzione del tiro di cui alla Categoria 5;
- c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. 'protezione contro gli agenti Chimici, Biologici, Radiologici e Nucleari (CBRN)'; e
 2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato ai fini di decontaminazione;

o

Note Tecniche

1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovra pressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di camere di compensazione.
 2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.
- d. sistemi attivi di contromisure per armi di cui ai punti 4.b., 5.c. o 11.a. e aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. 'protezione CBRN';
 2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
 3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di propulsione o per ridurre l'impatto ambientale; o
 4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;
- b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza di uscita superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); o



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

- b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; g
 - d. totalmente ermetici;
 3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza di uscita pari o superiore a 37,3 KW (50hp); g
 - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
 4. sistemi di 'propulsione indipendenti dall'aria' (AIP) appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica:

La 'propulsione indipendente dall'aria' (AIP) consente al sottomarino immerso di far funzionare il proprio sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto 9.b.4., la AIP non include energia nucleare.

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare e loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri, appositamente progettati per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto 9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni, e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m.; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità.

Il punto 9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione nè per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- g. cuscinetti silenziosi, aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
 1. sospensioni a gas o magnetiche;
 2. controlli attivi della segnatura; g
 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

Categoria 10

“Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

- a. “aeromobili” da combattimento e loro componenti, appositamente progettati;
- b. altri “aeromobili” e “veicoli più leggeri dell’aria”, appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;
- #c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. veicoli aerei senza equipaggio (UAV), inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più leggeri dell’aria”;
 2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;
 3. relative apparecchiature di comando e controllo;
- d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;
- e. apparecchiature/attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature/apparecchiature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli “aeromobili” di cui al punto 10.a. o 10.b., o per i motori aeronautici di cui al punto 10.d., e loro componenti appositamente progettati;
- f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature/equipaggiamenti a terra appositamente progettati per gli “aeromobili” di cui al punto 10.a o 10.b., o per i motori aeronautici di cui al punto 10.d.;
- g. caschi militari di protezione e maschere di protezione, e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per essere utilizzate su “aeromobili”, tute anti-g, #convertitori di ossigeno liquido per missili o “aeromobili”, eiettori e dispositivi “pirotecnici” di eiezione d’emergenza di personale da “aeromobili”;
- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. paracadute non contemplati altrove nel presente elenco;
 2. paracadute frenanti;
 3. apparecchiature appositamente progettati per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

- i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno.

Nota 1 Il punto 10.b. non si applica agli "aeromobili", o alle varianti di quegli "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- b. certificati per uso civile dall'Autorità dell'Aviazione Civile (1).

Nota 2 Il punto 10.d. non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle Autorità dell'Aviazione Civile per l'impiego su "aeromobili civili" o loro componenti appositamente progettati (1);
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3 Il punto 10.b. e punto il 10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

(1) Previa approvazione del Ministero della difesa.

Categoria 11

Apparecchiature elettroniche, non indicate in altre voci del presente elenco, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;

Nota: il punto 11.a. include:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè apparecchiature progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera, la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro disturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico ai fini di intelligence o della sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per l'elaborazione dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per le linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzando procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiature per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per i messaggi di intelligence;
- j. "sistemi automatizzati di comando e controllo".

N.B.: per il "software" associato ai sistemi radio militari a definizione software (SDR) vedere la Categoria 21.

- b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS);

